

COMPITO A CASA N. 6

QUESITO DIRITTO CIVILE

In data 21.5.2022 Tizia parcheggiava la autovettura di sua proprietà nel parcheggio di pertinenza del capannone adibito a supermercato, denominato Alfa sito in Bellavista; si trattava di un parcheggio gratuito senza custode, liberamente accessibile dagli utenti del supermercato e da terzi e privo di alcuna regolamentazione dell'utilizzo degli spazi.

Dopo circa un'ora, Tizia si recava nel parcheggio a riprendere la vettura e constatava che ignoti avevano appiccato il fuoco, incendiandola e quindi rendendola di fatto inservibile.

Con atto di citazione notificato in data 10/10/2022 Tizia conveniva in giudizio il Supermercato Alfa, ritenendolo responsabile dell'incendio, provocato da ignoti, della vettura di sua proprietà, non avendo custodito la stessa con diligenza come richiesto dagli artt. 1766 e 1768 c.c., onde ottenere il risarcimento dei danni patiti pari ad € 4.500,00.

Il candidato, assunte le vesti del legale del supermercato Alfa, valuti la fondatezza delle pretese avanzate dall'attrice ed illustri al proprio cliente le strategie difensive sostanziali e processuali da mettere in campo a fronte delle predette.

SOLUZIONE COMPITO A CASA N. 6 QUESITO DIRITTO CIVILE

a) Esame del caso

Mettiamo in pratica quanto detto durante la spiegazione del metodo Foreuropeo per la fase dell'esame del caso, procedendo con tutti gli step che abbiamo individuato, che per memoria riportiamo di seguito:

1. leggere attentamente il quesito, più volte e sottolineare gli elementi fattuali importanti, che per completezza di seguito si riportano in maniera concisa:

- *Tizia parcheggiava la autovettura di sua proprietà nel parcheggio di pertinenza del capannone adibito a supermercato, denominato del supermercato Alfa sito in Bellavista;*
- *si tratta di un parcheggio gratuito, senza custode, liberamente accessibile dagli utenti del supermercato e da terzi e privo di alcuna regolamentazione dell'utilizzo degli spazi: le caratteristiche del parcheggio del supermercato si riveleranno fondamentali per la soluzione del nostro parere;*
- *al rientro, Tizia constatava che ignoti avevano appiccato il fuoco, incendiando la sua vettura e quindi rendendola di fatto inservibile;*
- *Tizia quindi conveniva in giudizio il Supermercato Alfa, ritenendolo responsabile dell'incendio, provocato da ignoti, della vettura di sua proprietà non avendo custodito la stessa con diligenza come richiesto dagli artt. 1766 e 1768 c.c., onde ottenere il risarcimento dei danni patiti pari ad € 4.500,00. Particolarmente rilevante il dato che il quesito ci fornisce in ordine all'addentellato normativo cui l'attrice si appella per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal supermercato convenuto in giudizio: gli artt. 1766 e 1768 c.c. Ciò in quanto in tal modo viene delimitato l'oggetto della questione sottesa al caso che si incentrerà quindi come vedremo sulla fondatezza delle pretese avanzate da Tizia.*

Anche il dato fattuale fornito dal quesito relativo all'ammontare della richiesta risarcitoria è tutt'altro che superfluo, in quanto è l'elemento che ci consente di desumere che Tizia dovrebbe aver convenuto il supermercato dinanzi al giudice di pace, competente per materia e per valore, sicché la nostra comparsa di costituzione e di risposta deve essere presentata dinanzi al G.D.P ed è soggetta alla particolare regolamentazione processuale prevista per i giudizi instaurati dinanzi a tale Autorità giudiziaria.

2. Porci la domanda: cosa mi sta chiedendo il quesito? Qual è l'istituto giuridico sotteso al caso? Quale potrebbe essere la questione giuridica sottesa allo stesso? Quante questioni mi sta ponendo?

Ebbene, il quesito che ci occupa consta di una sola questione di diritto, attinente alla qualificazione giuridica della vicenda che ha visto come protagonista Tizia: il parcheggio della sua autovettura deve essere qualificato come deposito – la cui disciplina viene solitamente applicata al contratto di parcheggio - con tutte le conseguenze che ne derivano quanto a disciplina applicabile soprattutto sotto il profilo della responsabilità del custode, o come mera locazione di area senza obbligo di custodia, con conseguente impossibilità di ascrivere la responsabilità per i danni patiti al supermercato citato in giudizio, trattandosi di parcheggio gratuito, senza custode, senza pagamento automatico di somme di denaro, senza barre di interdizione dell'accesso a terzi e senza regolamentazione degli spazi?

Che sia questa la questione sottesa al caso lo desumiamo facilmente da diversi dati riportati nel quesito, che sono riconducibili a due categorie: 1. Le caratteristiche del parcheggio; 2. Il contenuto dell'atto di citazione proposto da Tizia in relazione a causa petendi (risarcimento del danno per responsabilità del depositario ex artt. 1766 e 1768 c.c.) e petitum (€ 4.500,00 a titolo risarcitorio).

3. Aprire anzitutto il codice semplice e non commentato e leggere con attenzione la normativa di riferimento, senza tralasciare articoli e commi di articoli, eventualmente utilizzando se necessario l'indice analitico, per cercare più agevolmente e rapidamente le norme che ci interessano.

Nel caso di specie le norme fondamentali che non possono mancare sono sicuramente quelle di cui agli artt. 1766 e 1768 c.c. che lo stesso quesito indica espressamente e da cui quindi dobbiamo prendere le mosse per la disamina della cornice normativa da inserire poi nel nostro elaborato.

Salva la preventiva conoscenza della questione sottesa alla traccia, il passaggio descritto al punto successivo n. 4 ci consentirà di inserire nella nostra cornice normativa, di cui ci stiamo appuntando le disposizioni principali nella scaletta, anche altre norme, tra cui quelle relative al contratto di locazione ed in particolare gli artt. 1571 e 1588 c.c.

Molto importante nel caso che ci occupa si rivela anche la consultazione dell'indice analitico dei codici civili commentati, a seguito della quale noteremo come alla voce "parcheggio" venga, tra gli altri, riportato l'art. 1322 c.c.: in effetti, il parcheggio è un contratto atipico manifestazione dell'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti proprio dall'art. 1322 c.c., in relazione al quale, quindi, si pone la problematica di comprendere quale disciplina normativa sia applicabile.

La consultazione dell'indice analitico, quindi, in questo caso è fondamentale, in quanto ci consente di trovare un appiglio per la disamina di un contratto atipico quale è considerato quello di parcheggio, in relazione al quale, quindi, non vi è alcuna specifica previsione normativa: in tal modo saremo facilitati anche a ricostruire la cornice normativa. La lettura poi della giurisprudenza

riportata in calce all'art. 1322 c.c. ci consentirà poi di comprendere meglio la questione specifica che il quesito ci pone.

4. Una volta individuate le norme che ci interessano, apriamo il codice commentato agli articoli di riferimento, leggiamo il “neretto” o l'indice in calce all'articolo e cominciamo a capire se tra i titoletti dei paragrafi c'è qualche questione che ci può interessare. In questo modo individuiamo la questione giuridica sottesa al caso e cioè il nostro quesito di diritto.

A questo punto passiamo in rassegna le sentenze riportate nel paragrafo di riferimento che ci interessa e cerchiamo la possibile soluzione alla questione che ci siamo posti, che sarà la massima o le massime giurisprudenziali che risolvono il caso alla nostra attenzione, nell'ambito delle quali saranno contenuti gli spunti argomentativi che ci servono per la nostra argomentazione (fase sub 4).

Mentre facciamo questo lavoro, ricordiamoci sempre di appuntare sul foglio della brutta copia, gli articoli e le norme che abbiamo visto, idee, spunti, parti essenziali di massime che ci interessano.

Con specifico riferimento al presente caso sicuramente troveremo nei nostri codici commentati, in calce agli artt. 1766 e 1768 c.c., specificatamente indicati dal quesito un paragrafo intitolato “deposito e parcheggio” o comunque relativo al parcheggio: è lì che dobbiamo soffermarci per risolvere il caso.

Parimenti, in calce all'art. 1322 c.c. troveremo un paragrafo intitolato “parcheggio”, la cui disamina ci consente di inquadrare definitivamente la questione giuridica sottesa al quesito e risolverla.

Come si avrà avuto modo di osservare in occasione dell'esame del presente caso, in tutti i codici commentati, in calce alle disposizioni codicistiche sopra richiamate, sono riportate diverse massime relative all'atipicità del contratto di parcheggio ed alla disciplina genericamente applicabile allo stesso, cioè quella del contratto di deposito di cui agli artt. 1766 e ss c.c., come anche l'attrice Tizia ha sostenuto.

Ebbene, l'attenta lettura delle massime giurisprudenziali ci consente di cogliere il cuore della questione che il quesito ci pone e soprattutto di enucleare quella che può essere la nostra tesi difensiva.

In effetti, se ci si limitasse ad una lettura superficiale delle massime riportate in calce agli artt. 1322, 1766 e 1768 c.c., si potrebbe erroneamente pervenire alla conclusione che la nostra controparte Tizia ha ragione, in quanto, applicandosi la disciplina del contratto di deposito al contratto atipico di parcheggio, il depositario ha l'obbligo di custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, sussistendo in capo allo stesso una forma di responsabilità c.d. ex recepto.

Se però leggiamo attentamente le massime ci accorgiamo che tutte quelle che concludono in tal senso si riferiscono ad ipotesi di parcheggio ben diversa da quella che ci occupa, trattandosi di parcheggio oneroso custodito, con la presenza di uomini addetti alla vigilanza ed al pagamento della tariffa o comunque di sistemi automatizzati installati per controllare gli accessi ed anche per gestire la sosta ed il relativo pagamento.

Tutte caratteristiche che, come sopra evidenziato, non ricorrono affatto nel caso di specie, in cui semplicemente il supermercato Alfa ha messo a disposizione dei propri clienti un'area destinata al parcheggio, incustodito e gratuito, cui possono peraltro liberamente accedere anche terzi non essendovi alcun sistema di sorveglianza o di gestione degli accessi.

Ed allora una tale approfondita e ragionata disamina delle massime che passiamo in rassegna deve condurre a chiederci: anche nel nostro caso si applica la disciplina del contratto di deposito o si può applicare un'altra disciplina? E se si applica altra disciplina, di quale normativa si tratta?

Anche qui un'attenta lettura delle massime giurisprudenziali riportate in calce alle disposizioni sopra richiamate ci fornisce un ausilio fondamentale, in quanto in alcune di esse si fa esplicito riferimento al contratto di locazione la cui normativa trova applicazione al caso di parcheggio incustodito e gratuito (conclusione a cui comunque si potrebbe pervenire tentando di ragionare sul contenuto effettivo del parcheggio nel caso di specie, che consiste nella esclusiva messa a disposizione di un'area in favore del cliente).

5. A questo punto, risolta la questione sostanziale, siamo chiamati a valutare i profili processuali, per cui è necessario l'utilizzo del codice di rito anche non commentato.

Dobbiamo contestualizzare il nostro intervento nella fase processuale in cui ci troviamo che è quella della costituzione del convenuto nel giudizio dinanzi al giudice di pace, cui si applica la disciplina prevista per il rito ordinario dinanzi al Tribunale con alcune differenze che pure dobbiamo mettere in evidenza nella nostra discussione.

A questo punto, quindi, al termine dell'esame preliminare della questione e del caso concreto, avremo appuntato sui nostri fogli:

1. Disposizioni normative rilevanti, sia sostanziali che processuali, relative all'istituto giuridico oggetto del caso proposto,
2. Questione sottesa al caso,
3. Soluzione del caso,
4. Argomentazioni, relativi principi ed orientamenti giurisprudenziali,
5. Strategie difensive o precipitati processuali.

b) Discussione del caso

Si propone di seguito una possibile discussione del caso con applicazione del metodo Foreuropeo.

1. BREVE INCIPIT

La vicenda che ci occupa trae origine dalla fruizione da parte di Tizia dell'area adibita a parcheggio del supermercato Alfa, nella quale la vettura di sua proprietà veniva incendiata e danneggiata da ignoti.

Al fine di verificare la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate da Tizia ai sensi degli artt. 1766 e 1768 c.c., si rende necessario verificare se nel caso di specie, alla luce delle peculiari caratteristiche del contratto concluso, al parcheggio dell'autovettura di proprietà dell'attrice sia applicabile la disciplina del contratto di deposito ovvero quella del contratto di locazione, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di responsabilità del supermercato cui è riconducibile l'area adibita a parcheggio.

2. CORNICE NORMATIVA

Si rende quindi necessario illustrare la cornice normativa di riferimento, con particolare riguardo al contratto di parcheggio.

Si tratta di un contratto atipico, espressione del principio di autonomia contrattuale che vige in materia, previsto dall'art. 1322, comma 2, c.c. a mente del quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto stipulato, anche concludendo contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Superato positivamente il vaglio relativo alla sussistenza di interessi meritevoli di tutela sottesi alla contrattazione atipica voluta dalle parti, come per tutti i contratti atipici, occorre verificare quale disciplina normativa applicare alla stessa, osservando attentamente il contenuto e la causa dell'accordo tra le parti.

Genericamente si ritiene che al contratto di parcheggio custodito vadano applicate le norme relative al contratto di deposito di cui agli artt. 1766 e ss c.c.

In particolare, il contratto di deposito è il contratto, che si presume gratuito, con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura. Ai sensi dell'art. 1768 c.c., il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia: grava sullo stesso la c.d. responsabilità ex recepto, da cui, in caso di perdita o deterioramento della cosa depositata, non si libera provando solo di aver usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia, dovendo piuttosto provare ai sensi dell'art. 1218 c.c. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile.

Differisce dal contratto di deposito, il contratto di locazione di cui agli artt. 1571 e ss c.c.

Si tratta del contratto con il quale una parte, il locatore, si obbliga a far godere all'altra parte – locatario o conduttore- una cosa mobile o immobile, per un certo tempo, verso un determinato corrispettivo.

Dal contratto di locazione sorgono i seguenti obblighi in capo al locatore: artt. 1575 e 1576c.c. quello di consegnare la cosa in buono stato di manutenzione; artt. 1585 e 1586 c.c. quello cioè di garantire il pacifico godimento; mentre sul conduttore gravano i seguenti obblighi: artt.1587 c.c., quello di prendere in consegna la cosa, osservare l'ordinaria diligenza nel servirsene secondo l'uso determinato nel contratto, nonché l'obbligo del corrispettivo; art 1590 c.c., obbligo di restituire alla scadenza del contratto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1588 c.c. il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, ove non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa superabile solo con la dimostrazione di aver adempiuto i propri obblighi di custodia e che il danno derivi da una causa esterna a lui non imputabile.

[Come abbiamo visto, secondo le regole del metodo Foreuropeo, nella cornice normativa vanno riportate tutte le norme che utilizziamo per risolvere la questione giuridica sottesa al caso, sicché nella specie si tratta delle norme previste in tema di deposito e di locazione, oltre che di contratti atipici, quale quello di parcheggio.

Inoltre, ricordiamoci che il metodo Foreuropeo prevede che le norme passate in rassegna in cornice normativa siano esposte in maniera fluida e sistematica, evitando la c.d. "lista della spesa", sicché cerchiamo sempre di trovare dei connettivi tra una norma e l'altra, soprattutto quando non sono facilmente ricollegabili l'una all'altra.]

3. QUESITO DI DIRITTO

Illustrata la cornice normativa di riferimento, si rende necessario verificare se la disciplina del contratto di deposito e quindi la responsabilità ex recepto del depositario prevista dall'art. 1768 c.c. siano applicabili a tutti i tipi di contratto di parcheggio, ivi compreso quello, come quello messo a disposizione dal supermercato Alfa ai suoi clienti, incustodito, a titolo gratuito e privo di sistemi automatizzati di vigilanza e di pagamento, nonché di gestione del libero accesso di terzi.

4. SOLUZIONE

Ebbene, occorre rappresentare al supermercato Alfa che le pretese risarcitorie avanzata dalla cliente Tizia ai sensi degli artt. 1766 e 1768 c.c. sembrano infondate.

A ben vedere, alla luce delle caratteristiche dell'area adibita dal supermercato ad area di parcheggio, ove ignoti appiccavano il fuoco danneggiando irrimediabilmente la vettura di proprietà di Tizia, sembra da escludersi la ricorrenza di un obbligo di custodia a carico del supermercato, sicché non pare applicabile al caso di specie la disciplina prevista per il contratto di deposito o di parcheggio gratuito con obbligo di custodia, apparendo piuttosto qualificabile come locazione gratuita d'area.

5. ARGOMENTAZIONE

In effetti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte quando ci si trova dinanzi ad un parcheggio a pagamento con rilascio di contromarca, ove è installata anche una sbarra metallica delimitante la relativa area ed ove è preposto personale addetto alla vigilanza ed alla gestione del parcheggio, è applicabile la disciplina del contratto di deposito, genericamente applicabile ai casi di parcheggio custodito.

Ne deriva, quindi, che il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass, 15 aprile 2021, n. 9895).

Diversamente, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, quando il parcheggio sia gratuito e completamente incustodito, lo scopo del cliente si sostanzia prevalentemente nella ricerca di un luogo per la sosta temporanea. L'obbligo del gestore, pertanto, si concreta nel garantire il godimento dell'area di sosta.

Nell'ambito del contratto di parcheggio, quindi, l'obbligo di custodia non è escluso a priori, ma ne va valutata la sussistenza in concreto, in quanto può dirsi ricorrente solo se risulti che l'utente abbia inteso consapevolmente assicurarsi la conservazione del bene: ad esempio, nel caso di parcheggio oneroso, prevedendo un corrispettivo più elevato. Ove, al contrario, non sia percepibile l'assunzione di responsabilità per la custodia del bene, non troverà applicazione la disciplina in materia di deposito, quanto piuttosto quella della locazione per quanto compatibile, trattandosi pur sempre di un contratto di parcheggio atipico privo appunto dell'obbligo di custodia.

Va rilevato inoltre che per la sussistenza dell'obbligo di custodia, che quindi determina l'applicazione della diversa normativa in tema di deposito, non è necessaria la materiale consegna dell'autovettura e quindi l'affidamento del veicolo ad una persona fisica, in quanto la consegna può realizzarsi attraverso l'immissione dello stesso nella predetta area, previo perfezionamento del contratto mediante l'introduzione di monete nell'apposito meccanismo.

In effetti, ai fini dell'applicazione della disciplina dettata in tema di deposito, l'obbligo di custodia può prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito diverse ed equipollenti modalità, quali l'adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate (cfr. Cass., 15 aprile 2021, n. 9883).

Ove però l'obbligo di custodia non sia ricavabile dalle modalità di gestione dell'area adibita a parcheggio e dalle caratteristiche della stessa, non può applicarsi la disciplina prevista per il contratto di deposito dall'art. 1768 c.c., che, come già evidenziato in cornice normativa, prevede la responsabilità del depositario che non abbia custodito il bene con la diligenza del buon padre di famiglia. In tal caso, il gestore di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto o degli altri eventi che determinino il deterioramento o la distruzione del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta.

Ricordiamoci a questo punto di ribadire a nostra SOLUZIONE, prima di passare ad illustrare i risvolti processuali.

In conclusione, quindi, alla luce delle peculiari caratteristiche presentate nel caso di specie dall'area adibita a parcheggio del supermercato Alfa, che sembrano escludere la ricorrenza di un obbligo di custodia a carico del supermercato, occorre rappresentare allo stesso che le pretese risarcitorie avanzata dalla cliente Tizia ai sensi degli artt. 1766 e 1768 c.c. sembrano infondate.

Ciò in ragione dell'accesso libero all'area, della mancata regolazione del flusso delle auto in entrata ed in uscita mediante sbarre azionate manualmente o automatizzate, dell'assenza di sistemi di videosorveglianza e di vigilantes e della gratuità del parcheggio, oltre che dalla mancata consegna dell'autovettura ad un soggetto a ciò addetto.

Tali caratteristiche sembrano escludere che tra le parti fosse intercorso un contratto di deposito o di parcheggio gratuito con obbligo di custodia, potendo piuttosto il contratto di parcheggio intercorso tra Tizia ed il supermercato Alfa essere qualificato come locazione gratuita d'area che non poteva aver ingenerato alcuna aspettativa di custodia nell'attrice Tizia.

L'insussistenza dell'obbligo di custodia a carico del supermercato Alfa nel caso di specie determina altresì di fatto l'inapplicabilità dell'art. 1588 c.c., che come si è detto presuppone tale obbligo in capo al conduttore, che invece nella specie di contratto atipico di parcheggio come quello che ci occupa, non sussiste per le ragioni finora esposte.

6. RISVOLTI PROCESSUALI

Ne consegue, quindi, che il supermercato Alfa deve costituirsi nel giudizio azionato da Tizia con comparsa di costituzione e di risposta, nell'ambito della quale verranno opposte le suddette considerazioni alle richieste risarcitorie richieste dalla predetta, chiedendone il rigetto.

In particolare, occorre osservare che la causa intentata da Tizia va incardinata dinanzi al Giudice di Pace, competente per materia e valore, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., in quanto trattasi di una causa relativa a beni mobili del valore non superiore ad € 5.000,00.

[Dubbia nel caso di specie, invece, l'attribuzione della competenza per materia e per valore al Giudice di pace relativa al risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale, in quanto nel caso di specie i danni derivano da un incendio doloso di terzi, non riconducibile quindi sotto il profilo causale alla circolazione del veicolo di Tizia.]

Inoltre, il giudice di Pace territorialmente competente ben potrebbe essere quello di Bellavista, adito ai sensi dell'art. 20 c.p.c., che prevede il foro alternativo per le obbligazioni, individuando il luogo ove è sorta l'obbligazione che nel caso di specie è il luogo ove si è verificato il fatto illecito originario dell'obbligazione risarcitoria, cioè Bellavista. Tale foro rimane però alternativo, potendosi applicare anche il foro del convenuto di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.

Ne deriva, quindi, che si applica la relativa disciplina prevista per il procedimento civile dinanzi al Giudice di Pace, contenuta negli artt. 311 e ss c.p.c.; per gli aspetti non specificatamente regolamentati da tali disposizioni, si applica la disciplina prevista per il procedimento dinanzi al Tribunale.

Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa, oltre che oralmente, e deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. Tra il giorno della notificazione dell'atto di citazione e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà. L'attore si costituisce depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 c.p.c. con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza. Il convenuto può costituirsi tempestivamente sino al giorno dell'udienza.

Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma, c.p.c.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima

udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

Sotto il profilo processuale, inoltre, è opportuno eccepire l'improcedibilità della domanda attorea, in quanto non risulta che Tizia abbia esperito la procedura di negoziazione assistita prima di agire in giudizio: la materia oggetto infatti della causa rientra tra quelle per cui la negoziazione assistita è condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, in quanto avente ad oggetto il risarcimento di una somma di denaro inferiore ad € 50.000,00.